



Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Verona
“G. Faccioli”

Regolamento interno
della sezione



A.R.I. Sezione di Verona – Regolamento interno di sezione.

Rev. 1.2 del 17/12/2012 di IZ3MEG Segretario sezione ARI Verona

Pag. 1/12

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione e scopi)

La Sezione A.R.I. di Verona, costituita nel Gennaio 1948 in base agli Artt. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, N°1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 - (Competenza)

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 - (Patrimonio)

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dalla Biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano quest'ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili;
- f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo riserva.



CAPO II° - SOCI

Art. 4 - (Ammissione e quote)

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I.. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 - (Diritti dei Soci)

I Soci delle Sezioni A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei referendum (solo i Soci Effettivi);
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
- c) a servirsi della Biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) ad usufruire del servizio di QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I..

Art. 6 - (Recesso ed esclusione)

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Articolo 12 lettere a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.



CAPO III° - ORDINAMENTO - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - (Organi)

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Sindaco.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - (Composizione)

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art.5.

Art. 9 - (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile.

Art. 10 - (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Sindaco lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art.5.

Art. 11 - (Formalità per la convocazione)

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta tradizionale o elettronica e pubblicazione sul sito internet di sezione almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - (Competenza dell'Assemblea Ordinaria)

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 1 gennaio e terminerà il 31



- dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) la relazione del Sindaco sull'andamento della gestione contabile;
 - d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Sindaco;
 - e) l'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

Art. 13 - (Verbale di Assemblea)

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario, come previsto dall'Art.20 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Sezione.

CAPO IV° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;
- c) Il Segretario;
- d) Il Vice Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. E' facoltà del Consiglio Direttivo avvalersi di Manager per lo svolgimento delle attività sociali. Il Consiglio curerà che gli stessi attuino i programmi concordati. In caso di inadempienza provvederà alla loro sostituzione. Altri manager con compiti specifici potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo e/o su richiesta dell'Assemblea. I vari Manager potranno avvalersi dell'opera di collaboratori, al fine di poter svolgere i compiti a loro assegnati, scegliendoli tra i soci ritenuti maggiormente idonei. Compileranno un elenco degli stessi e lo renderanno pubblico.

Art. 15 - (Elezione)

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Sindaco con l'ausilio del Segretario provvede ad inviare a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
- b) la scheda di votazione;
- c) l'elenco dei candidati;



- d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda;
- e) le candidature dovranno essere presentate direttamente al Sindaco, o tramite il Segretario, per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Sindaco stesso; (con allegata una bozza programmatica);
- f) l'Assemblea Straordinaria può prevedere modalità diverse per le elezioni.

Art. 16 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno tre giorni prima, mediante avviso scritto o anche per e-mail. Lo stesso avviso deve essere inviato al Sindaco che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo o in sua vece il Segretario, possono convocare telefonicamente i Consiglieri ed il Sindaco, con un preavviso di almeno 24 ore. Il Presidente, con il consenso della maggioranza dei Consiglieri, può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il solo parere consultivo e quando ritenga utile il loro intervento in relazione agli argomenti all'ordine del giorno: i Manager responsabili delle varie attività di Sezione, i Soci della Sezione o di altre Sezioni, degli esperti esterni.

Art 17 - (Poteri)

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto della ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo, o l'Organo da questi delegato, dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I.. Entro 7 giorni i Consiglieri devono approvare, anche per via telematica, le domande di iscrizione pervenute oppure potranno richiedere l'eventuale sospensione dell'iscrizione (motivandone la ragione), nel qual caso verrà discussa nella più vicina riunione del CD. Le iscrizioni così approvate verranno inserite nel successivo verbale della riunione del CD.

Art. 18 - (Validità delle adunanze)

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti (50%+1); in caso di



parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli. Le adunanze potranno essere convocate e tenute anche per via telematica secondo le modalità deliberate dal Consiglio stesso con apposita norma regolamentare. Nel caso in cui sia necessario assumere decisioni consiliari che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possono attendere la convocazione di una riunione di C.D., il Presidente, o il Segretario, devono interpellare i componenti per iscritto, anche via fax o posta elettronica. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei componenti manifestino il loro assenso per le medesime vie. In questo caso sarà redatta, a cura del Presidente o del Segretario, una relazione contenente le motivazioni della procedura d'urgenza, le espressioni di voto dei componenti, la decisione eventualmente adottata, che sarà acclusa al verbale della prima seduta utile successiva del C.D.

Art. 19 - (Assenza e vacanza dei Consiglieri)

In caso di assenza di un Consigliere per tre volte in un anno, a meno che il Consiglio non ritenga che l'assenza è dovuta a legittimo impedimento, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione cooptando (con scelta indipendente dalla graduatoria dei Soci non eletti) un altro Socio Effettivo al suo posto. In caso di mancanza e fino ad un massimo di due Consiglieri eletti in prima votazione, ai sensi dell'Art. 14 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con altrettanti Soci Effettivi aventi pieni diritti e senza apposite elezioni. Oltre i due Consiglieri, si adatterà in ogni caso lo stesso criterio previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione relativo al Consiglio Direttivo Nazionale.

CAPO V° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 20 - (Libri delle adunanze e delle deliberazioni)

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sintetico e sommario verbale, che sarà firmato almeno dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale sarà successivamente consegnato o inviato per via telematica ai Consiglieri ed al Sindaco per l'approvazione definitiva. Il verbale sarà quindi archiviato in forma cartacea e/o elettronica con modalità tali da garantirne la rintracciabilità e la immodificabilità successiva. Il Consiglio potrà regolamentare con apposita delibera le modalità di archiviazione. Le deliberazioni prese saranno pubblicate per estratto all'albo in Sezione, nel rispetto delle norme sulla privacy. Il Consiglio potrà deliberare che tale pubblicazione avvenga in aree telematiche a ciò specificatamente riservate;



in tale caso, l'accesso a dette aree sarà consentito soltanto ai Soci in regola col pagamento della quota sociale e che godano dei diritti sociali, tramite password di accesso rilasciata dalla Segreteria. Le modalità di pubblicazione telematica delle delibere e le relative normative di accesso saranno oggetto di norme regolamentari di emanazione consiliare.

Art. 21 - (Libri contabili)

La gestione contabile ed amministrativa della Sezione deve avvenire in osservanza delle normative di legge vigenti. Il Consiglio Direttivo può delegare annualmente, con regolare mandato, un professionista abilitato, affinché esegua tutte le operazioni inerenti alla gestione contabile ed amministrativa della Sezione. Il nominativo del professionista incaricato verrà comunicato ai Soci mediante esposizione all'albo della Sezione. I Soci possono visionare i libri contabili alla presenza del Sindaco o di un Consigliere, previa richiesta scritta da presentare al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.

Art. 22 - (Libri sociali facoltativi)

La Sezione può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli Art. 20 e 21.

CAPO VI° – SINDACO

Art. 23- (Elezione)

Il Sindaco viene eletto per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi pieno godimento dei diritti sociali. Il Sindaco dura in carica tre anni e può' essere rieletto. Le elezioni del Sindaco avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito dello stesso curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 24 - (Poteri)

Il Sindaco esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti effettuato dal Comitato Elettorale.

Art. 25 - (Vacanza del Sindaco)

In caso di vacanza del Sindaco per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo



provvede alla sostituzione, nominando il candidato immediatamente successivo nella graduatoria formatasi al momento dell'elezione del Sindaco. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di iscrizione all'A.R.I.. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, verrà indetto un Referendum tra i Soci effettivi aventi diritto al voto, nel quale si procederà all'elezione del Sindaco. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica sino allo scadere del triennio previsto.

Art. 26 - (Gratuità delle cariche sociali – Rimborsi spese)

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente preautorizzati dal Consiglio Direttivo. Tutte le spese devono essere documentate da pezze giustificative pena la non rimborsabilità. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO VII° - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 27 - (Votazioni e delibere)

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum e possono essere deliberative o consultive.

Art. 28 - (Votazioni per Referendum e in Assemblea)

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo del Sindaco.

A) Le votazioni per Referendum, diretto, segreto e personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art.5 per:

1. la nomina dei sette membri del Consiglio Direttivo e del Sindaco;
2. lo scioglimento della Sezione;
3. per la revisione e modifica del presente Regolamento;
4. per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale



importanza per la Sezione.

B) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 29 - (Chiusura delle votazioni)

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 30 - (Sorveglianza e scrutinio)

Per garantire la regolarità del Referendum, il Sindaco stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispone l'invio ai Soci tramite il Segretario, controlla le operazioni di scrutinio eseguite dal Comitato Elettorale, composto da due o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dal Sindaco. Nel referendum elettivo, in caso di parità di voto fra due o più candidati si procederà al ballottaggio mediante referendum tra tutti i soci con le modalità previste dal Regolamento, qualora i due soci in parità non trovino tra di loro un accordo.

Art. 31 - (Percentuale votanti e votazioni)

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione dopo almeno un'ora dalla prima. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 32 - (Cariche Consiglio Direttivo)

Il Sindaco provvede alla convocazione dei Consiglieri eletti e, con referendum segreto, alla suddivisione degli incarichi, come previsto dall'art. 14, lettere a), b), c), d), e). Il Sindaco stabilisce le modalità del referendum e controlla le operazioni di scrutinio, senza diritto di voto, quindi redige e sottoscrive il verbale del Referendum dei Consiglieri.



Art 33 - (Obblighi del Presidente)

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

CAPO VIII° - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il Rappresentante nominato dall'Assemblea, come dall'Art. 12, lettera e) del presente Regolamento.

Art. 35 - (Segretario con mansioni di Cassiere)

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione e della contabilità della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. Le operazioni di carattere finanziario e contabile amministrativo possono essere eseguite da un professionista abilitato, come previsto dall'Art.21 del presente Regolamento.

Art. 36 - (Conto corrente bancario o postale di Sezione)

Il Presidente ed il Segretario e quanti abbiano titolo dispositivo disgiunto sul Conto Corrente sono titolari e responsabili in proprio (in sede sia penale che civile), del conto di Sezione. Nel caso di assenza temporanea, la titolarità del conto corrente può essere estesa al Vice Presidente o al Vice Segretario che potranno agire solo per via telematica con password dispositiva temporanea giustificando dettagliatamente tutte le operazioni eseguite. Password di consultazione sarà consegnata al Sindaco per l'adempimento delle sue funzioni e potrà essere consegnata anche ai consiglieri che ne facciano richiesta. Tutti i movimenti finanziari dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo, previo benestare da parte del Sindaco.



CAPO IX° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - (Efficacia obbligatoria)

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti; dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.

Art. 38 - (Sanzioni disciplinari)

I Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art.5.

Art. 39 - (Scioglimento della Sezione)

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'A.R.I.. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

Art.40 – (Soci con incarichi in altre associazioni)

Per i soci che detengano incarichi direttivi di qualsiasi livello e responsabilità nell'organico di altre associazioni con finalità simili a quelle dell'A.R.I., sarà valutata a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art.13.1 del Regolamento di Attuazione, l'eventuale ammissione o la conferma del rinnovo dell'iscrizione alla sezione. Per gli incarichi direttivi nelle associazioni con finalità diverse da quelle dell'A.R.I. dovrà essere comunque valutata la compatibilità con gli incarichi in seno alla sezione A.R.I. L'ammissione o la riconferma dei soci con queste caratteristiche potranno essere rilasciate sia a tempo indeterminato come anche a tempo determinato, e saranno valutate caso per caso, a discrezione ed insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Le pratiche relative ai soci ritenuti non idonei saranno trasmesse per competenza, corredate dalla documentazione che ne illustri le motivazioni, al Comitato Regionale Veneto.

